

Legge italiana inapplicabile per le imprese che trasferiscono la sede in un altro Stato Ue

Corte di giustizia Ue

Costituzione e gestione sempre secondo le regole dello Stato di stabilimento

Nessuna deroga al principio se l'attività è svolta, in via principale, in Italia

Marina Castellaneta

L'applicazione della legge italiana nel caso di trasferimento di società in un altro Stato membro ostacola la libertà di stabilimento nello spazio Ue. È la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 25 aprile (causa C-276/22), a stabilirlo, chiarendo che, in forza del diritto alla libertà di stabilimento, gli atti di gestione di una società che si sia trasferita da uno Stato membro (Italia) a un altro (Lussemburgo) non possono essere regolati dalla legge italiana. E questo anche nei casi in cui l'attività sia svolta, in via principale, nel primo Stato.

La vicenda

La vicenda riguarda una società italiana, impegnata nella gestione di un immobile di pregio, che aveva cambiato denominazione e trasferito la sede sociale in Lussemburgo, trasformandosi in una società lussemburghese. In base al diritto di quel Paese era stata nominata un'amministratrice unica che, a sua volta, aveva designato un mandatario generale con il compito di svolgere tutti gli atti e le operazioni necessarie. La proprietà dell'immobile era stata ceduta e poi trasferita a una società italiana.

La società lussemburghese aveva chiesto al Tribunale di Roma

Una decisione opposta avrebbe reso «meno attrattivo l'esercizio» della fondamentale libertà di stabilimento

l'annullamento del trasferimento ritenendo che l'attribuzione dei poteri al mandatario fosse illegittima in base al diritto italiano. L'istanza era stata respinta, ma la Corte di appello l'aveva accolta e così la società che aveva acquistato l'immobile si era rivolta in Cassazione che, prima di decidere, ha chiesto l'intervento degli eurogiudici in particolare per accertare se sia possibile applicare il diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Paese Ue, ma che svolge l'attività in Italia.

La sentenza

Chiarita l'applicazione dell'articolo 49 del Trattato, che assicura la libertà di stabilimento e dell'articolo 54, la Corte ha precisato che la costituzione e la gestione di una società sono definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento anche quando svolgano la propria attività in un altro Stato Ue. In questi casi, il collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato è fornito dalla localizzazione della sede sociale, dell'amministrazione centrale o del centro di attività principale e, di conseguenza, gli atti di gestione rientrano nell'ambito della libertà di stabilimento. Pertanto, l'articolo 25 della legge 218/1995 che porta ad applicare la legge italiana agli atti di gestione della società trasferitasi in altro Stato membro per il solo fatto che una parte principale dell'attività è svolta in Italia è incompatibile con il Trattato Ue perché incide negativamente sulla libertà di stabilimento e rende «meno attrattivo l'esercizio» di questa libertà fondamentale.

La Corte, inoltre, non ritiene

che le autorità italiane abbiano dimostrato l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale che possano giustificare tale restrizione. È vero che sono ammissibili, in via eccezionale, limitazioni per tutelare gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori nei casi in cui la parte principale delle attività sia svolta nel territorio nazionale, ma la restrizione non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo.

L'applicazione della legge italiana – precisa la Corte – era dovuta unicamente al fatto che l'attività si svolgeva in Italia, ma non è stata fornita alcuna prova sull'eventuale rischio di creditori o lavoratori. Boccia anche la tesi basata sulla necessità di reprimere frode ed evasione fiscale perché il solo trasferimento di sede non è di per sé prova di un abuso, anche se l'attività della società viene svolta nel primo Stato membro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MESSAGGIO INPS

Secondo mese di congedo conguagliabile a maggio-giugno

Il secondo mese di congedo parentale fruito ad aprile con diritto all'indennità dell'80% potrà essere conguagliato come arretrato nei flussi di maggio e giugno 2024 dai datori che hanno già elaborato il payroll di aprile. Lo chiarisce l'Inps nel messaggio 1629 di ieri, con cui integra le istruzioni fornite con la circolare 57 del 18 aprile scorso in merito alla sistemazione dei congedi "maggiorati" fruiti dal 1° gennaio 2024. (B.Mas.)

Il Sole
24 ORE

40 L'esperto risponde

DA 40 ANNI LE SOLUZIONI AI DUBBI DEI LETTORI



L'esperto risponde taglia un traguardo significativo a testimonianza di un servizio utile, collaborativo, innovativo e autorevole.

Il canale diretto tra lettori, le Redazioni e gli Esperti del Sole 24 Ore, capace di risolvere problemi quotidiani e questioni di rilevanza professionale, attraverso risposte tempestive, chiare e aggiornate. Preziosa fonte di informazione arricchita dall'accesso agli archivi suddivisi in 9 aree tematiche. Tutti i lunedì in edicola e disponibile sempre on line.



Scopri le offerte dedicate all'invio dei quesiti e la completezza degli archivi tematici.



ilssole24ore.com/40-anni-esperto-risponde